



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

FOGLIO CONDIZIONI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025

con possibilità di rinnovo ulteriore triennio 01/01/2026 – 31/12/2028

CIG Z843761697

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
ART.	2	PRESTAZIONI E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.	3	DURATA DEL CONTRATTO
ART.	4	VALORE DELL’AFFIDAMENTO/CORRISPETTIVO – COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI
ART.	5	OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
ART.	6	RESPONSABILITA’ DEL BROKER
ART.	7	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.	8	PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
ART.	9	TRACCIABILITA’
ART.	10	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	11	SUBAFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	12	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
ART.	13	CONTROVERSIE
ART.	14	CLAUSOLA DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 REG. 679/16 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)
ART.	15	DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Tezze sul Brenta, finalizzato all’individuazione delle coperture assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di garantire i rischi, l’assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi.

ART. 2 – PRESTAZIONI E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Broker affidatario si impegna con mezzi propri e con propria organizzazione a svolgere a favore dell’Ente il supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti attività specialistiche indicate in via principale ed esemplificativa, e non esaustiva:

Servizi di consulenza preventivi per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall’Amministrazione, compresa l’analisi dei rischi e l’attività volta alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, stima di opere d’arte, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione;

Analisi e gestione delle polizze assicurative esistenti ed in vigore alla data di affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, e le altre eventuali che il Comune riterrà di contrarre successivamente; l’attività dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, il pagamento dei premi, la segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori previsti dalle polizze, quali ad esempio la regolazione premi, la segnalazione di eventuali problematiche emergenti e la proposta delle modalità per la relativa soluzione, nonché ogni altra attività di gestione connessa o conseguente, inerente il portafoglio assicurativo del Comune; il monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;

Predisposizione di un progetto di copertura assicurativa complessiva del Comune, ad aggiornare con cadenza annuale, con individuazione, analisi e valutazione dei rischi e confacente sia delle necessità che alle esigenze assicurative del Comune e, in particolare, con individuazione dei settori di rischio ai quali il Comune è esposto, in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali ed alla protezione del patrimonio e delle persone, anche in conseguenza di obblighi di legge, nonché con valutazione del livello di rischio cui il Comune è soggetto; il tutto che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni dei C.C.N.L.;

Redazione dei capitolati tecnici, assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate;

Gestione dei sinistri, attivi e passivi. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all’aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione dell’incarico assegnato con questa gara; l’attività dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’assistenza nel contraddittorio con i periti delle Compagnie per la definizione del risarcimento del sinistro, il costante monitoraggio su tutti i sinistri per evitare eventuali prescrizioni o decadenze, la proposta di interventi per diminuire il rischio di sinistri, la predisposizione di report con cadenza almeno semestrale sulla situazione dei sinistri, con informazioni dettagliate rispetto ai sinistri liquidati, riservati o dichiarati senza seguito;

Attività di sollecito nei confronti delle Compagnie assicurative nei casi di inadempienze od inottemperanze da parte delle stesse, nonché di supporto per l’adozione di provvedimenti del Comune ai fini della segnalazione, in tali casi, alle competenti autorità di controllo;

Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;

Rilascio di pareri scritti, al massimo entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta del Comune, in materia di coperture assicurative del Comune, nonché in materia di coperture assicurative e garanzie fidejussorie da richiedere a terzi a garanzia della loro responsabilità, nei casi di affidamento di lavori, forniture, servizi e concessioni;

Formazione ed aggiornamento del personale indicato dall’Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;

Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell’intero pacchetto assicurativo dell’Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;

Consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore di Amministratori e dipendenti dell’Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;

Messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a:

- informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;
- informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
- elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro.

Individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Tezze sul Brenta.

Si precisa che relazioni, proposte, *report*, pareri e simili previsti al precedente comma dovranno essere formulati dal *Broker* per iscritto.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il *Broker* dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Amministrazione, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di anni tre con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2025 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 alle medesime o più favorevoli garanzie, patti, condizioni, prezzi, disposizioni giuridiche ed economiche.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di sei mesi ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alle medesime condizioni giuridiche ed economiche.

In ogni caso, il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del *Broker* dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

ART. 4 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO/CORRISPETTIVO – COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

Il valore stimato dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale opzione di proroga di 6 mesi (3 anni + 3 anni) di cui all'art. 3 del presente Foglio condizioni, ai sensi dell'art. 35 Comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 è presuntivamente quantificato in Euro 29.000,00.

Il suddetto valore è calcolato applicando al valore dei premi imponibili corrisposti, una percentuale del 4% sulle polizze R.C.A e del 10% sulle altre coperture assicurative.

Prodotto	Compagnia	Scadenza	Premio Lordo Annuo	Imponibile Annuo
ALL RISK DAN NI DIRETTI/INDIRETTI	ITAS MUTUA	31/12/2022	13.535,00	11.071,57
R.C.T./R.C.O.	ITAS MUTUA	31/12/2022	11.880,00	9.717,79
INFORTUNI	REALE MUTUA	31/12/2022	3.285,00	3.199,90
KASKO	ITAS MUTUA	31/12/2022	1.000,00	881,22
LIBRO MATRICOLA	VITTORIA ASSICURAZIONI	30/06/2023	7.658,15	6.365,21
RC PATRIMONIALE	LLOYD'S	28/08/2023	11.757,38	9.617,48
TUTELA GIUDIZIARIA	ITAS MUTUA	31/12/2022	8.000,00	6.597,94
ALL RISK FOTOVOLTAICO	ITAS MUTUA	28/08/2023	614,00	502,25
CAUZIONE (lavori lungo strade provinciali)	UNIPOL	21/02/2023	150,00	133,33
CAUZIONE (attraversamento pedonale SS 47)	CO.FA.CE.	31/01/2023	100,09	88,88
Tot.			€ 57.979,62	€ 48.175,57

Il *Broker* è tenuto a collaborare alla gestione delle polizze assicurative in essere a partire dalla data di decorrenza dell'esecuzione delle prestazioni. Detta collaborazione include, senza alcun onere aggiuntivo specifico per il Comune, la gestione dei sinistri denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente Foglio Condizioni e non ancora chiusi, nonché la gestione dei sinistri occorsi ma non ancora denunciati alla data di decorrenza dell'incarico.

Il *Broker* entrante è pertanto tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, assumendosi l'impegno di collaborare con il *Broker* con incarico in scadenza per un completo ed efficace trasferimento delle competenze, in conformità ai principi della deontologia professionale.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

A) Obblighi del Broker:

1. svolgere il servizio nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite;
2. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
3. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio, i rischi allo stesso connessi nonché gli oneri derivanti dalla vigenza, per tutta la durata dell'incarico. In considerazione della tipologia di servizi oggetto di contratto non si darà corso alla revisione dei prezzi.
4. collaborare attivamente con il referente comunale del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
5. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie;
6. mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
7. gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente Foglio d'oneri;
8. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
8. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.;
9. mettere a disposizione dell'Ente un proprio incaricati qualificati quali: un Responsabile del servizio dipendente o collaboratore dell'affidatario che dovrà essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS, di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005, che oltre a possedere significativa esperienza nel settore assicurativo e specifica esperienza nei rapporti con PA., sarà specializzato in particolare nella gestione dei servizi oggetto del contratto, e dei referenti o figure del gruppo di lavoro dedicato indicato in sede di preventivo. Ove l'Ente ritenga che le figure professionali proposte non siano idonee allo svolgimento dell'attività contrattuale, ne darà comunicazione al Broker, il quale sarà tenuto a sottoporre una nuova proposta entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. Il Broker, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità e l'Ente si riserva peraltro la facoltà di chiedere la sostituzione o l'integrazione delle risorse utilizzate;
10. garantire i servizi di cui al presente Foglio condizioni, anche attraverso incontri e riunioni, che dovranno essere effettuati al bisogno, e comunque almeno una volta ogni 6 mesi, presso la sede municipale del Comune. Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'Ente. Il Broker si obbliga espressamente a garantire la reperibilità telefonica di tutti i soggetti sopra indicati nei giorni lavorativi almeno nelle fasce orarie 8.45 -13.30 e 14.30-18.00, con adeguata sostituzione nei periodi di congedo o malattia.

B) Attività di competenza dell'Ente:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto delle polizze nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. l'inserimento della clausola Broker in ciascun capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
5. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker su tutta l'attività assicurativa;
6. il versamento al Broker dei premi di assicurazione dovuti e la comunicazione tempestiva ad esso di qualsiasi accadimento, attività, situazione, evento, casualità inerente l'attività dell'Ente che:
 - rappresenti sinistro attivo o passivo;
 - comporti variazioni di rischio.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto ed è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.

Il Broker assume a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, al Comune, ai dipendenti di questo, ai terzi nonché alle cose di proprietà e pertinenza dei citati soggetti, con espressa esclusione del Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

Il Broker è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per l'attività di assistenza e consulenza svolta, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze ed errori professionali propri ovvero negligenze, errori professionali ed infedeltà dei manager, dei dipendenti o dei collaboratori o comunque

delle persone del cui operato risponde a norma di legge, in relazione all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili.

Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del D.lgs. 209/2005, con massimali non inferiori agli importi stabiliti annualmente dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) a garanzia della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, dell'impresa di brokeraggio verso terzi, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico;

L'Ente ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti dell'Ente.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il contratto si risolverà di diritto. Resta comunque ferma la responsabilità del Broker anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.

Ove il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative sopra descritte, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 7- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Il committente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non ha l'obbligo di redazione del DUVRI in quanto non sono presenti rischi da interferenze perché trattasi di attività intellettuale.

ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune al Broker, il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

ART. 9 - TRACCIABILITA'

Il Broker si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare al Comune di Tezze sul Brenta per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Nel caso in cui il Broker non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, il Comune di Tezze sul Brenta avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

ART. 10 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Broker affidatario in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti *di qualificazione professionale necessari*, effettuato le comunicazioni previste dalle norme vigenti e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 11 – SUBAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Data la peculiarità del servizio di brokeraggio assicurativo è auspicabile l'esecuzione del servizio in capo al soggetto affidatario. E' tuttavia ammesso il sub-appalto ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nell'eventualità esclusivamente per le seguenti attività: gestione sinistri attivi, eventuale stima dei beni ai fini assicurativi, corsi di formazione ed eventuali altre attività che non siano strettamente correlata all'attività principale del Broker.

Prima della stipula del contratto i sub-appaltatori saranno oggetto di verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità ed i tempi previsti per le medesime verifiche nei confronti dell'appaltatore.

ART. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker affidatario con P.E.C. o a mezzo telefax, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

1. nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.209/2005;
2. accertamento di false dichiarazioni rese e il mancato rispetto da parte della ditta affidataria di quanto contenuto nell'offerta;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Ente avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c., nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito del Broker affidatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ART. 14 – CLAUSOLA DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/16 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto il soggetto economico sarà nominato RESPONSABILE ESTERNO del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali di titolarità del Comune. Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione del Titolare mediante (TRASMISSIONE, VPN, CLOUD) o forniti / raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto. Durata dei trattamenti Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati

personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Foglio condizioni si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per quanto riguarda il servizio di brokeraggio si richiamano il D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. e i Regolamenti ISVAP ora IVASS vigenti. Si intendono comunque espressamente richiamate e accettate e sono pertanto contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti inerenti al servizio oggetto del presente foglio condizioni ed alle attività ad esso connesse e correlate.

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal preventivo presentato secondo le indicazioni dell'Avviso di indagine esplorativa;
- dal presente Foglio condizioni;
- dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, inerente il servizio oggetto del presente Foglio condizioni ed alle attività ad esso connesse e correlate.